IT

Ricorso basato sull'articolo 263 TFUE e volto ad ottenere l'annullamento parziale del regolamento (UE) 2017/1154 della Commissione, del 7 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1151, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 1230/2012 e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni di guida reali dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) (GU 2017, L 175, pag. 708).

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.
- 2) Ciascuna parte è condannata a sostenere le proprie spese.
- (1) GU C 392 del 20.11.2017.

Ordinanza del Tribunale 25 settembre 2019 – Triantafyllopoulos e a./BCE

(Causa T-451/18) (1)

(«Ricorso per risarcimento danni – Danno che i ricorrenti asseriscono di aver subìto a causa del mancato controllo esercitato sulla Banca cooperativa d'Acaia dalla Banca di Grecia e dalla BCE – Termine di prescrizione – Articolo 46 dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea – Nesso causale – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto»)

(2019/C 423/66)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Panagiotis Triantafyllopoulos (Patrasso, Grecia) e le 487 altre parti ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato all'ordinanza (rappresentante: N. Ioannou, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: C. Hernandez Saseta e M. Anastasiou, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 268 TFUE e diretta ottenere il risarcimento del danno che le ricorrenti asseriscono di aver subìto a causa dell'insufficiente vigilanza della BCE riguardo alla Trapeza tis Ellados (Banca di Grecia), la quale, a sua volta, avrebbe vigilato in modo insufficiente sull'Achaïki Synetairistiki Trapeza SYN.PE (Banca cooperativa d'Acaia, Grecia) della quale esse detengono quote societarie.

IT

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Panagiotis Triantafyllopoulos e le altre parti ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato all'ordinanza sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).
- (1) GU C 373 del 15.10.2018.

Ordinanza del Tribunale del 10 ottobre 2019 - Aeris Invest/CRU

(Causa T-599/18) (1)

(«Ricorso di annullamento – Politica economica e monetaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Programma di risoluzione nei confronti dell'ente creditizio Banco Popular Español – Assenza di valutazione definitiva ex post del Banco Popular Español – Atto non impugnabile – Irricevibilità»)

(2019/C 423/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Aeris Invest Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: R. Vallina Hoset, P. Medina Sánchez e A. Sellés Marco, avvocati)

Convenuto: Consiglio di risoluzione unico (rappresentanti: A. Valavanidou, I. Georgiopoulos ed E. Muratori, agenti, assistiti da B. Meyring, S. Schelo, F. Málaga Diéguez, F. Fernández de Trocóniz Robles, T. Klupsch, M. Bettermann, S. Ianc e M. Rickert, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della «decisione del CRU di non effettuare una valutazione definitiva ex post del Banco Popular Español, SA, comunicata alla ricorrente con lettera del 14 settembre 2018».

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) La Aeris Invest Sàrl è condannata alle spese.
- (1) GU C 427 del 26.11.2018.